

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEI MEDICI CONVENZIONATI AI SENSI DEGLI ACN PER LA MEDICINA GENERALE E LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

Sommario

1. Scopo/obiettivi.....	2
2. Campo di applicazione.....	2
3. Abbreviazioni e definizioni.....	2
4. Obblighi del medico convenzionato.....	2
5. Sanzioni disciplinari.....	2
6. Articolazione del procedimento disciplinare e autorità competenti.....	2
7. Entrata in vigore.....	5

1. Scopo/obiettivi

Il presente regolamento intende individuare termini e modalità di attivazione e conclusione dei procedimenti disciplinari previsti dall'art. 30 degli ACN per la medicina generale e la pediatria di libera scelta 2005 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.).

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti i medici convenzionati di Assistenza primaria, Pediatria di libera scelta, Continuità Assistenziale, Emergenza sanitaria territoriale, Medicina dei servizi territoriali, e a quelli che lavorano nei carceri (Sias e similari) dell'Azienda USL Toscana nord ovest, incaricati a tempo indeterminato e determinato.

3. Abbreviazioni

ACN: Accordo collettivo nazionale di lavoro

UOC CUN: Unità Operativa Complessa Convenzioni Uniche Nazionali

Ufficio CUN: Ufficio Convenzioni Uniche Nazionali

ACN: Accordo collettivo nazionale

AIR: Accordo integrativo regionale

AA: Accordo aziendale

MMG: Medici medicina generale:

PLS: Pediatri di libera scelta:

CA: Continuità assistenziale.

DEU: Dipartimento emergenza urgenza

EST: Emergenza sanitaria territoriale

SIAS: Servizio integrativo di assistenza sanitaria

4. Obblighi del medico convenzionato

I medici sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dagli Accordi collettivi nazionali (ACN), da quelli integrativi regionali (AIR) e aziendali (AA) vigenti, dall'eventuale contratto individuale di lavoro sottoscritto. I medici che svolgono la propria attività presso le strutture aziendali sono tenuti al rispetto anche del Codice di comportamento e del Codice etico aziendali.

Nel caso in cui si rilevino delle inadempienze il medico potrà essere sottoposto all'attivazione di un procedimento disciplinare con relativa contestazione che potrà dar luogo o all'archiviazione del procedimento stesso o alla irrogazione delle sanzioni previste.

5. Sanzioni disciplinari

La tipologia delle sanzioni sono previste dall'art. 30 dell'ACN di riferimento.

6. Articolazione del procedimento disciplinare e autorità competenti

(FASE 1)

- Segnalazione: modalità e forma

La mancata osservanza degli obblighi e dei compiti previsti può essere segnalata all'Azienda da vari soggetti, ovvero: Ufficio relazioni con il pubblico (URP), operatori e commissioni aziendali, utenti, organi di polizia o altri enti.

La segnalazione, che richiede sempre la forma scritta e deve essere debitamente firmata, può essere fatta direttamente all'UOC CUN, all'Urp, alle strutture aziendali in generale.

Non sono idonei ad avviare formalmente il procedimento disciplinare i reclami e le segnalazioni presentati in forma anonima : le denunce anonime possono costituire oggetto di valutazione da parte del competente responsabile gestionale.

- Comunicazioni

- Ogni comunicazione al medico convenzionato, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dirigente disponga di idonea casella di posta certificata, ovvero tramite consegna a mano o Raccomandata A/R.
Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il medico può indicare, altresì, una casella di posta elettronica, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

- Termini procedimento

- La contestazione dell'addebito al medico deve essere fatta entro 30 gg. dalla conoscenza del fatto da parte dell'Azienda, termine entro il quale la stessa deve intendersi notificata al sanitario. Pertanto la contestazione deve essere inviata di norma non oltre 20 gg. dalla conoscenza del fatto, fatte salve necessità istruttorie.
- Il medico ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 gg. dal ricevimento della contestazione e di chiedere di essere sentito. L'Azienda notifica all'interessato il provvedimento di archiviazione o irrogazione della sanzione entro 30 gg. dalla sua assunzione.
- Il procedimento deve concludersi entro 180 gg. dalla contestazione dell'addebito al medico.

- Individuazione dei soggetti titolari del potere disciplinare

I titolari del potere disciplinare sono :

- il responsabile di Zona-distretto (*per i medici di Assistenza primaria, Continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali e pediatri di libera scelta*)
- il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza (*per i medici di Emergenza sanitaria territoriale*)
- il responsabile dell'Area della Sanità penitenziaria (*per i medici che lavorano in carcere*).

Tale potere è esercitato anche con delega ai dirigenti delle strutture complesse sottordinate.

(FASE 2)

- Contestazione addebito

La contestazione dell'addebito è effettuata per iscritto dal responsabile di Zona-distretto (*nei casi in cui siano coinvolti medici di Assistenza primaria, Continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali e pediatri di libera scelta*) o dal direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza (*nei casi in cui siano coinvolti medici di Emergenza sanitaria territoriale*) o dal responsabile dell'Area della Sanità penitenziaria (*per i medici che lavorano in carcere*), dando all'interessato/a un termine di 20 giorni per produrre le proprie controdeduzioni e per chiedere di essere eventualmente sentito/a.

La contestazione deve essere notificata all'interessato/a tramite PEC, raccomandata a mano, raccomandata A/R. Nel caso di raccomandata A/R, se il medico non provvede al suo ritiro o si rende irreperibile, la compiuta giacenza vale come notifica.

I titolari del potere disciplinare si avvalgono, a fini istruttori, del supporto dell'Ufficio CUN.

(FASE 3)

- Esame delle controdeduzioni e audizione del medico. Proposta del titolare del potere disciplinare

E' il titolare del potere disciplinare che valuta le controdeduzioni prodotte dal medico e procede alla sua audizione se lo stesso ha chiesto di essere sentito, convocandolo con un preavviso di almeno 10 giorni. L'audizione avviene davanti al titolare del potere disciplinare, eventualmente coadiuvato da un medico della struttura interessata. Un operatore dell'Ufficio CUN partecipa all'audizione con funzioni di segreteria. Il medico può essere assistito da un procuratore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale.

Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione o non si presenti all'audizione, viene dato comunque corso alla valutazione del caso.

Nel caso in cui le controdeduzioni del medico, espresse anche in audizione, fossero ritenute fondate dal titolare del potere disciplinare, questi propone al direttore generale, con apposita relazione, l'archiviazione del procedimento disciplinare.

Se dall'esame delle controdeduzioni e/o di quanto emerso dall'audizione dovessero invece rilevarsi effettive violazioni a carico del medico, il titolare del potere disciplinare provvede ad inoltrare apposita relazione, allegando l'eventuale verbale di audizione, al direttore generale, proponendo:

- in caso di violazioni di natura occasionale, l'irrogazione della sanzione del richiamo verbale o del richiamo con diffida;
- in caso di violazioni di maggiore gravità, il rinvio del caso al Collegio arbitrale regionale.

L'attivazione del procedimento davanti al Collegio arbitrale avviene con nota del direttore generale, con la quale sono trasmessi tutti gli atti istruttori. Di tale attivazione viene informato contestualmente il medico interessato mediante formale comunicazione.

Alla discussione del caso davanti al Collegio partecipa, in rappresentanza dell'Azienda, il titolare del potere disciplinare, eventualmente coadiuvato da un funzionario dell'Ufficio CUN.

(FASE 4)

- Conclusione del procedimento

Nei casi di violazioni occasionali il titolare del potere disciplinare provvede, prima di trasmettere al Direttore Generale la sua proposta di definizione del procedimento disciplinare, ad acquisire il preventivo parere dell'ufficio di Coordinamento di zona, parere obbligatorio, ma non vincolante.

Il Direttore Generale, ricevuta la proposta di definizione, procede all'archiviazione del caso o all'irrogazione della sanzione (richiamo verbale o richiamo con diffida) con apposito atto deliberativo del direttore generale, da notificare al medico a cura del titolare del potere disciplinare entro 30 giorni dalla sua assunzione.

Nei casi di violazioni di maggiore gravità, l'Azienda si conforma al deliberato del Collegio arbitrale con provvedimento del direttore generale, da notificare all'interessato a cura dell'Ufficio CUN entro 30 giorni dalla sua assunzione..

Le sanzioni irrogabili sono previste dall'art. 30, comma 7 dell'ACN (riduzione del trattamento economico, sospensione del rapporto e revoca del rapporto).

In caso di sanzione con riflessi economici l'ufficio CUN informa tempestivamente l'Ufficio Stipendi dell'Estar affinché la conseguente trattenuta sulla retribuzione del medico abbia luogo il mese

successivo alla data di notifica al medico del citato provvedimento del direttore generale. La riduzione del trattamento economico è applicata all'intero importo netto della retribuzione del medico interessato percepita nel mese/i di applicazione.

In caso di sospensione, l'Azienda può differire, per un massimo di 60 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione, per documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale.

In caso di sanzione, la documentazione relativa al procedimento disciplinare è trasmessa successivamente dall'Ufficio CUN all'Ordine provinciale dei medici chirurghi cui è iscritto l'interessato.

(FASE 5)

- Inerzia nell'attivazione del procedimento disciplinare

In caso di inerzia nell'attivazione del procedimento tramite la contestazione da parte dei titolari delegati del potere disciplinare, l'Ufficio CUN ne darà comunicazione alla Direzione Aziendale

7. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione ed è pubblicato stabilmente sul sito *web* istituzionale dell'Ente.